



Consiglio Comunale Deliberazione N° 7 del 28/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA TARI - ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto**, e questo giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **21:00** si è riunito, nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 19/03/2018 - Prot. 4736, il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di prima convocazione :

Per il punto in oggetto, risultano presenti :

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti		COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	MASETTI PAOLO	X		10	PICCINI MARCO	X	
2	FRANCIONI SANDRO	X		11	VETTORI MARTINA		X
3	DESII FRANCESCO	X		12	ROSSI LUCA	X	
4	MANCINI DANIELE	X		13	ROVAI LUCA		X
5	ROVAI IRENE	X		14	POLVERINI FRANCESCO	X	
6	TOMBELLI TANIA	X		15	PALANTI MATTEO		X
7	CORRADINI SIMONE	X		16	PAVESE FEDERICO	X	
8	ROSSI FEDERICO		X	17	BAGNAI DANIELE	X	
9	TOMBELLI MAURA	X					

13	4
----	---

PRESIEDE l'adunanza il Sindaco **Paolo Masetti**

PARTECIPA Segretario Generale del Comune - **d.ssa Roberta Gigoni** , incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori i consiglieri : TOMBELLI TANIA, POLVERINI FRANCESCO, BAGNAI DANIELE

Assessori Esterni che partecipano all'adunanza : NESI LORENZO, CHITI MARINELLA, LONDI SIMONE

IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto riguarda la competenza a deliberare;

Visti:

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli artt. 5,6 e 7;
- Il D.Lgs. 196/2003 e le relative linee guida Privacy del Garante;

Vista la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA TARI - ANNO 2018" a firma del responsabile del SERVIZIO GESTIONE RISORSE, MIGLIORI MARIA TERESA / ArubaPEC S.p.A., di cui fa proprio il contenuto;

<< Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147 istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del servizio sui tributi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 704, della sopracitata legge ha abrogato, con la stessa decorrenza, la TARES di cui all'articolo 14 del DL 201/2011;

Richiamato il Regolamento che disciplina l'imposta unica comunale IUC approvato nell'odierna seduta consiliare con particolare riferimento alla parte riguardante la TARI;

Considerato che:

- 1) Ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);
- 2) Ai sensi dell'articolo 1 comma 652 della legge 147/2013, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/1999, al fine di semplificare la individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni dal 2014 al 2018, l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- 3) Ai sensi dell'articolo 1, comma 654, i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti debbono essere coperti integralmente dai proventi della tassa;
- 4) Le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- 5) Ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- 6) Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Preso atto che il Decreto del Ministero degli Interni del 09/02/2018 ha differito al 31/03/2018, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

Dato atto che in questa stessa seduta è stato approvato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018 redatto da ATO Toscana Centro, al fine di determinare i servizi base e servizi accessori e la tariffa di riferimento della TARI, con i criteri determinati dal DPR 27 aprile 1999, n. 158;

Considerato che la copertura integrale dell'ammontare dei costi per l'anno 2018 di cui al Piano Economico Finanziario sopra richiamato, deve essere garantita dal gettito del tributo TARI al netto delle riduzioni come previste dal regolamento;

Tenuto presente che ai sensi dell'art. 1, comma 666 della legge 27.12.2013, n. 147, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Firenze con atto n. 102 del 20/12/2017 nella percentuale del 5% da applicare al totale del tributo dovuto;

Considerato:

- che il Piano Economico Finanziario 2018 si discosta del solo 0,11%, al netto delle riduzioni, al Piano Finanziario dell'anno 2017;
- che il costo dei servizi definiti "accessori" sono stati calcolati su base presuntiva e saranno soggetti a revisione a consuntivo così come previsto nella deliberazione di approvazione del Piano Economico Finanziario anno 2018 di ATO n. 17 del 21/12/2017 e nei suoi allegati;
- che si rende opportuno mantenere invariato per l'anno 2018 la ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche ed i coefficienti utili per la determinazione della parte fissa e della parte variabile, confermando le tariffe TARI già in vigore per l'anno 2017;

Considerato inoltre opportuno procedere a definire il piano delle riscossioni **per l'anno 2018** che avverrà in numero **tre rate** con la seguente ripartizione:

- prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2018, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 31.05.2018;
- seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2018, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 15.07.2018;
- terza rata di saldo di quanto dovuto a titolo di TARI 2018, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 15.11.2018;
- le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate, verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente;
- gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2018 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo;
- tutte le rate dovranno essere rimosse con le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo e sue successive modificazioni ed integrazioni, vigenti al momento della emissione delle rate;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del DL 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui al comma 2 del D.Lgs n. 446/1997;

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Servizio Finanziario che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

P R O P O N E

1. di confermare, per i motivi meglio descritti in narrativa, per l'anno 2018 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI come indicate nel prospetto **allegato 1)** unito al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che le stesse sono invariate rispetto al 2017;
2. di confermare le seguenti percentuali riferite agli articoli del Regolamento per la disciplina della TARI:

Riduzione per le utenze domestiche

(Art. 26 comma 1 e comma 2 del Regolamento comunale IUC)

comma 1

Nella modulazione della tariffa è stata applicata una riduzione per la raccolta differenziata, sia nella parte fissa che nella parte variabile della stessa, del 8,1%, così come previsto dal comma 658 dell'art.1 della Legge 147/2013.

comma 2

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
 1. da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%;
 2. fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%

Le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente ed il conguaglio dell'effettiva situazione per l'anno 2018 sarà effettuato in occasione della prima rata dell'anno successivo.

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1 gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze domestiche per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- a) conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannoloni e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
- b) conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

Riduzione per le utenze non domestiche

(Art. 28 del Regolamento Comunale IUC)

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati

avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Il costo unitario CU di cui punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e previsto al comma 3 dell'art. 28 del Regolamento Comunale IUC, per l'anno 2018 ammonta ad € 0,208/kg

Ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche

(Art. 28 bis del Regolamento Comunale IUC)

Per le utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi dell'art. 28-bis comma 3 del Regolamento per la disciplina della IUC, è stabilita una riduzione della parte variabile della TARI pari al prodotto delle quantità (Kg) dei prodotti alimentari devoluti per una percentuale del costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

La percentuale è del 100% e il costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2018 ammonta ad € 0,208/kg.

3. di stabilire il piano delle riscossioni **per l'anno 2018** che avverrà in numero **tre rate** con la seguente ripartizione:
 - prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2018, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 31.05.2018;
 - seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2018, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 15/07/2018;
 - terza rata di saldo di quanto dovuto a titolo di TARI 2018, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 15/11/2018;
 - le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate, verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente;
 - gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2018 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo;
 - tutte le rate dovranno essere riscosse con le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo e sue successive modificazioni ed integrazioni, vigenti al momento della emissione delle rate;
4. di confermare le seguenti agevolazioni ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento IUC:
 - a) esenzione per redditi ISEE fino € 5.000,00;
 - b) riduzione 30% per redditi ISEE da € 5.001,00 fino a € 10.000,00

Le predette agevolazioni debbono essere richieste dal contribuente su apposito stampato messo a disposizione del Comune, a pena di decadenza entro il 31.12 di ogni anno;

5. di dare atto che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n.

158/99 e che, per esercizio 2018, ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 652, della legge 147/2013;

6. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
7. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1 comma 654, l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione assicura la integrale copertura dei costi di gestione previsti nel Piano Finanziario 2018;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, con avvio della procedura di trasmissione telematica;
9. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
10. al fine di accelerare i tempi di pubblicazione sull'apposito sito Ministeriale, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. >>

Udita la discussione come da verbale della seduta;

Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato

Proceduto a votazione in forma palese, che consegue il seguente risultato:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 10

Contrari n. 3 (Monteluponelcuore,Insieme per Montelupo,Gruppo Misto)

DELIBERA

1. Di approvare la su estesa proposta del Responsabile del SERVIZIO GESTIONE RISORSE;

2. Di dare atto che, contro la presente deliberazione è ammesso ricorso:

Ⓢ entro

60 giorni al TAR;

Ⓢ entro

120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dopodiché, il Consiglio comunale, con separata votazione che consegue lo stesso risultato, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Paolo Masetti

SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Roberta Gigoni